

FATTI E MISFATTI

STATUTO COMUNALE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI (ANCHE DI OPPOSIZIONE)

Graffignanaviva pubblica ora una serie di articoli dello Statuto comunale relativi a diritti e doveri di consiglieri comunali (di maggioranza e di opposizione) e del sindaco previsti da leggi e Statuti per il rispetto delle regole ed il corretto funzionamento del Comune.

Ci riserviamo di documentare e pubblicare anche la parte di Statuto che riguarda il diritto all'informazione, e alla partecipazione non solo dei consiglieri eletti ma anche **di tutti i cittadini** e i doveri che verso di loro hanno i responsabili comunali.

A) PREMessa E PARTE GENERALE: FUNZIONAMENTO E ISTITUTI:

- IL CONSIGLIO COMUNALE (Art. 10, comma 4);
- CONFERENZA CAPIGRUPPO (Art. 21, comma 3);
- CONVOCAZIONE CONSIGLIO DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI (Art. 16, comma 3; Art. 20, comma 10);
- COMMISSIONI CONSILIARI E COMUNALI PERMANENTI E CONSULTIVE (Art 17 tot: da comm. 1 a 8; Art 25, comma 3; Art. 76, comma 1.c);

B) PARTE SPECIFICA: DIRITTI DI CONSIGLIERI E GRUPPI

- FUNZIONAMENTO CONSIGLIO: DIRITTI DI CONSIGLIERI (Art. 10, com. 5);
- ADEGUATA E PREVENTIVA INFORMAZIONE (Art. 14 comma 1 c, h; Art. 16 comma 5);
- IMPARZIALITA' DEL SINDACO (Art. 14, comma 2);
- INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI (Art. 20, comma 4; 25 c 1);
- NOTIZIE E DOCUMENTI PER I CONSIGLIERI; CONTROLLO (Art. 20, commi , 5, 8 e 9);
- GRUPPI CONSILIARI: SUPPORTO E ASSISTENZA (Art. 21, comma 4, 5, 7);
- DIRITTO DI ACCESSO PER CONSIGLIERI: GARANZIE PER MINORANZE ; (Art. 25, comma 1, 4, 5).

STATUTO COMUNALE GRAFFIGNANA (30 gennaio 2004, delib. n. 2)

A) PARTE GENERALE: FUNZIONAMENTO E ISTITUTI:

IL CONSIGLIO COMUNALE (Art. 10, comma 4)

Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente. Indirizza altresì l'attività dell'Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.

CONFERENZA CAPIGRUPPO (Art. 21, comma 3)

Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI (Art. 16, comma 3; Art. 20, comma 10)

Art. 16, comma 3.

Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Se il Sindaco non convoca il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla richiesta, esso può essere validamente convocato con l'ordine di giorno composto dagli stessi argomenti, dal Vice Sindaco o, in caso di

ulteriore negligenza, dal membro più anziano di età fra i richiedenti e comunque non oltre i successivi dieci giorni.

Gli avvisi di convocazione, secondo quanto disposto dal regolamento, sono inviati dal Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente.

Art. 20, comma 10.

Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine non superiore a venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti di attinenza del Consiglio.

COMMISSIONI CONSILIARI E COMUNALI PERMANENTI E CONSULTIVE (Art 17 tot: da comm. 1 a 8; art 25, comma 3; art. 76, comma 1.c).

Art. 17 comma 1.

Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine e di inchiesta o di studio composte solo da Consiglieri Comunali. Può, altresì, istituire commissioni comunali consultive con funzioni di studio e di ricerca, aperte alla partecipazione di associazioni e singoli cittadini che abbiano competenza nelle materie trattate.

Art. 17 comma 2.

Un apposito regolamento ne disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.

Art. 25, comma 3

La presidenza di tutte le commissioni consiliari di vigilanza e controllo compete ad esponenti della minoranza.

Art. 76, comma 1 c.

Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi, anche mediante le commissioni comunali consultive;

B) PARTE SPECIFICA: DIRITTI DI CONSIGLIERI E GRUPPI

FUNZIONAMENTO CONSIGLIO: DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 10, comma 5

Il consiglio Comunale può essere dotato di strumenti organizzativi e finanziari, eventualmente individuati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, tali da consentire ai suoi componenti l'espletamento del loro mandato.

ADEGUATA E PREVENTIVA INFORMAZIONE (art. 14 comma 1 h; art. 16 comma 5)

Art. 14, comma 1 h.

Il Sindaco assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio

Art. 16, comma 5.

Il Sindaco quale presidente del Consiglio Comunale, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Il regolamento definisce le modalità per l'attuazione della presente disposizione.

IMPARZIALITA' DEL SINDACO

Art. 14, comma 2.

Il Sindaco esercita le funzioni sopra elencate con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI (Art. 20, comma 4; 25 c 1)

Art. 20, comma 4.

Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 25, comma 1.

Il presente Statuto ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari stabiliscono le modalità per la presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni e garantiscono tutti gli altri diritti di partecipazione all'attività politica e amministrativa dell'Ente da parte dei consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

NOTIZIE E DOCUMENTI PER I CONSIGLIERI; CONTROLLO (Art. 20, commi , 5, 8 e 9)

Art. 20, comma 5.

Il Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti e dalle società partecipate le notizie utili all'espletamento del mandato.

Art 20, comma 8.

Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle Istituzioni ad esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.

Art 20, comma 9.

I Consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.

GRUPPI CONSILIARI: SUPPORTO E ASSISTENZA (art. 21, comma 4, 5, 7)

Art. 21, comma 4.

Ai gruppi consiliari sono fornite, compatibilmente alle strutture comunali, attrezzature di supporto ed assistenza giuridica tecnica ed amministrativa onde consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.

Art. 21, comma 7.

Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia in forma cartacea o su supporto informatico, della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

DIRITTO DI ACCESSO PER CONSIGLIERI GARANZIE DELLE MINORANZE (Art. 25, comma 1, 4, 5)

Art. 25, comma 1.

Il presente Statuto ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari stabiliscono le modalità per la presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni e garantiscono tutti gli altri diritti di partecipazione all'attività politica e amministrativa dell'Ente da parte dei consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Art. 25, comma 4.

Tutti i consiglieri, indistintamente, esercitano il diritto di accesso nei modi consentiti dalla legge e dai regolamenti, tenendo presente che il loro esercizio deve essere adeguatamente tutelato in relazione alle esigenze di mandato delle quali essi sono portatori.

Art. 25, comma 5.

Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare, indistintamente, con tutti i componenti del Consiglio comunale.